



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.63

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Nota al Ministro della salute - Emendamento Governo – Contratti di lavoro autonomo a medici in quiescenza non iscritti all'albo.

Cari Presidenti,

si trasmette per opportuna conoscenza la nota inviata al Ministro della salute, On. Roberto Speranza, inerente alla fattispecie indicata in oggetto (All. n. 1).
Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

All. n. 1

Firmato digitalmente da

**FILIPPO
ANELLI**

MF

O = FNOMCEO
C = IT



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

On. Roberto Speranza

Ministro della salute

Oggetto: ddl n.1776 emendamento Governo – contratti di lavoro autonomo a medici in quiescenza non iscritti all’albo.

Illustre Ministro,

come è noto alla S.V., durante l’esame del disegno di legge n. 1776 di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connessi all'emergenza da COVID-19, il Governo ha depositato un emendamento che riprende l’art. 1 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, relativo alle misure straordinarie per l’assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario.

Tale disposizione consente tra l’altro, in via transitoria, il ricorso alla stipulazione, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, di contratti di lavoro autonomo con personale medico collocato in quiescenza. La possibilità è ammessa anche qualora il soggetto non sia iscritto, in conseguenza del collocamento a riposo, al relativo albo professionale.

Questa Federazione, che agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale, non può non esprimere tutta la sua perplessità in merito a tale formulazione.

Si rileva che l’articolo 2229 del codice civile dispone che: “la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi ed elenchi. L’accertamento dei requisiti per la iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle Associazioni professionali, sotto la vigilanza dello stato.....”.

La giurisprudenza di legittimità ha statuito che l’articolo 348 del codice penale (Esercizio abusivo di una professione) è norma penale in bianco, che presuppone l’esistenza di norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivano una speciale abilitazione dello Stato ed impongano l’iscrizione in uno specifico albo. Ai fini della configurazione del delitto di esercizio abusivo della professione di medico è sufficiente la condotta di chi, conseguita l’abilitazione statale, eserciti l’attività professionale senza essere iscritto all’albo professionale.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

L'art. 5, comma 2, del D.Lgs.C.P.S. 13/09/1946, n. 233 come modificato dalla L. 11 gennaio 2018, n. 3 dispone che: "Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo".

Orbene l'obbligo di iscrizione all'Ordine ricade su chiunque svolga la professione di medico, indipendentemente da un rapporto di pubblico impiego o da libero professionista.

La giurisprudenza consolidata ha chiarito che l'iscrizione all'albo ha carattere costitutivo di uno status professionale ed è requisito necessario ai fini del legittimo esercizio della professione medica

Gli Ordini hanno prima di tutto il compito di salvaguardare il cittadino da eventuali esercitazioni illegittime della professione al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva. Agli Ordini è rimesso il compito di garantire l'attività dei professionisti, di curare la tenuta e l'aggiornamento dell'albo e, di adottare all'occorrenza, provvedimenti disciplinari.

In conclusione, stante il quadro normativo e giurisprudenziale suesposto, si chiede l'intervento autorevole della S.V. affinché durante l'iter del ddl 1776 sia ripristinato il requisito d'iscrizione all'albo dei medici quale condizione necessaria per l'esercizio della professione.

Certi della sensibilità della S.V., si ringrazia per l'attenzione e si inviano cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

**FILIPPO
ANELLI**

O = FNOMCEO
C = IT